Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | Roma - Mercoledì 11 gennaio | Numero 8

Si pubblica tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All' Estero (Paesi dell' Unione post.): » » 120; » » 60; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 7 aprile 1921, n. 439, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 98, del 26 detto mese, riguardante miglioramenti economici al personale delle RR. scuole medie di commercio, nella seconda colonna della tabella *B* annessa alla legge stessa, per errore tipografico, la retribuzione oraria nelle scuole di materie grafiche, venne indicata in L. *200*, anzichè in L. *210*, come è stabilita nel testo originale della legge e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1901 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363, che approva le norme provvisorie amministrativo-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica;

Ritenuto che in attesa della emanazione delle norme definitive per l'ordinamento amministrativo-contabile si ravvisa la necessità, per intanto di elevare la competenza governatoriale per l'approvazione dei progetti dei contratti in tema di forniture, trasporti, acquisti, alienazioni e affitti, riguardanti i servizi civili della Colonia esclusi i progetti dei contratti per opere pubbliche, per i quali vigono già apposite disposizioni derogatorie dalle suddette norme provvisorie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il governatore approva i progetti dei contratti per forniture, trasporti, acquisti, alienazioni e affitti, riguardanti servizi civili della Tripolitania e della Cirenaica quando il loro importo non ecceda la somma di lire 400.000.

Deve però essere prima sentito nei riguardi amministrativi e legali il parere del Comitato amministrativo della Colonia, quando l'ammontare oltrepassi le lire centomila.

Rimane fermo il disposto del penultimo comma dell'art. 18 delle norme provvisorie per l'ordinamento amministrativo-contabile approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363.

Art. 2.

I progetti di contratto, il cui importo superi le lire 400.000 debbono essere approvati dal Ministero delle colonie, previo parere, nei riguardi amministrativi e legali, del Comitato superiore amministrativo.

Rimane fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 delle norme provvisorie anzidette.

Art. 3.

Fermo il disposto del primo ed ultimo comma dell'art. 52 delle stesse norme provvisorie, l'autorizzazione a provvedere ad economia per gli affari di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto è data dal ministro, udito il Comitato superiore amministrativo, quando la spesa superi le L. 400.000 e negli altri casi dal governatore il quale dovrà sentire il Comitato amministrativo della colonia qualora l'importo superi le lire 30.000.

Art. 4.

E' esclusa dalle presenti norme la materia dei servizi delle opere pubbliche, per i quali rimane ferma la competenza di cui al decreto Ministeriale 27 aprile 1921, n. 706.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1904 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Comitato dei ministri, di cui al comma 1° dell'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentita la Commissione parlamentare, di cui al comma 2° del citato articolo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al conto bimestrale modello 42, che i ricevitori del registro e i conservatori delle ipoteche devono rendere ai sensi dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 29 giugno 1919, n. 1151, è sostituito un conto bimestrale di cassa.

Il conto amministrativo di diritto e di cassa sarà reso soltanto alla fine di esercizio o di gestione.

Art. 2.

Ai campioni certi attualmente in uso negli uffici del registro e nelle conservatorie delle ipoteche ai sensi dell'art. 25 e seguenti delle istruzioni ministeriali 7 aprile 1888, sono sostituiti registri partitari secondo un modello che verrà prescritto con disposizione ministeriale.

Art. 3.

Le dimostrazioni numeriche del movimento degli articoli di credito inscritti nei campioni e nei libri debitori degli uffici del registro e delle ipoteche a sensi degli articoli 151 a 158 delle istruzioni 7 aprile 1888, sono abolite.

Art. 4.

La situazione numerica delle partite degli stati dei deceduti prescritta dall'art. 123, lettera *c*), delle citate istruzioni di contabilità demaniale, è sostituita da un elenco limitato alle partite per le quali entro i sei mesi successivi alla consegna si compiono i termini di prescrizione di cui agli articoli 126, n. 4 e 129, capoverso, del testo unico 20 maggio 1897, n. 217, delle leggi sulle tasse di registro.

Art. 5.

Le dichiarazioni mensili prescritte dagli articoli 213, 217, 219, 220 e 221 delle dette istruzioni di contabilità demaniale, sono abolite.

Continua l'obbligo delle dichiarazioni riepilogative di cui ai citati articoli 217, 220 e 221.

Art. 6.

Il termine di un mese, di cui all'articolo 237 delle suddette istruzioni di contabilità, è portato a tre mesi.

Art. 7.

L'obbligo di cui all'articolo 204 delle dette istruzioni, resta limitato, ove non sia diversamente disposto, ai casi di verifica ordinaria o straordinaria o d'inchiesta.

Art. 8.

Gli ispettori hanno facoltà di spingere le verifica-

zioni di percezione ad un limite che sia fine di mese, di esercizio o di gestione, e che non si distanzi di più di quattro mesi dal giorno dell'inizio delle suddette verifiche.

Art. 9.

L'orario dei giorni feriali, di cui all'art. 42 del regolamento approvato con R. decreto 23 dicembre 1897, n. 549, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle tasse di registro, è stabilito in ore sei e nell'ultimo giorno del mese resta limitato alle ore antimeridiane. In casi eccezionali l'Intendente di finanza ha facoltà di togliere la suddetta limitazione.

Per gli uffici ipotecari e per gli uffici misti del registro e delle ipoteche rimane fermo l'orario stabilito dall'art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 25 settembre 1874, n. 2130.

Art. 10.

L'elenco e gli estratti di cui agli articoli 99 e 104 delle istruzioni 28 giugno 1866 per l'esecuzione della tariffa penale approvate con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, saranno trasmessi direttamente agli uffici del registro, anzichè alle Intendenze di finanza.

Art. 11.

Il presente decreto andrà in esecuzione il 1° gennaio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1918 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con i ministri delle finanze, del tesoro, della industria e del commercio e dell'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

I quantitativi da ammettere, negli anni 1921 e 1922, all'importazione nel Regno col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, sono fissati, per le seguenti merci di origine e provenienza dalle colonie italiane, nelle misure per ciascuna di esse qui appresso indicate:

Numero e lettera della tariffa doganale	Denominazione delle merci	Quantitativo da ammettere al trattamento di favore — nell'anno 1921	nell'anno 1922
9	Bestiame ovino	capi 3.000	capi 20.000
10	Bestiame caprino	» 300	» 2.000
20-b 2	Carni preparate, salate, affumicate:		
	o in altro modo preparate:		
	altre	q.li 2.000	q.li 5.000
21	Estratti di carne e brodi condensati:		
a	allo stato solido o pastoso	q.li 300	q.li 1.000
b	allo stato liquido		
34	Pesci preparati:		
a	secchi, salati e affumicati		
	7 - altri		
b	marinati, sott'olio o altrimenti preparati:		
	1 in scatole, del peso fino a 1/2 chilogramma (compreso il recipiente)		
	c) tonno	tonno q.li 8.000	tonno q.li 20.000
	d) altri	altri q.li 500	altri q.li 1.000
	2 in scatole del peso di più di 1/2 chilogramma, fino a 20 kg. (compreso il recipiente)		
	a) tonno		
	b) altri		
	3 in altri recipienti		
	a) tonno		
	b) altri		
37-a	Caffè in grani e in pellicole	q.li 3.000	q.li 30.000
42-b	Miele naturale puro	—	» 200
64	Frumento	—	» 40.000
66-b	Orzo altro	q.li 10.000	» 100.000
ex-69	Dura	—	» 20.000
89	Datteri	q.li 500	» 5.000
ex-98-a	Pasta di datteri		
117	Semi oleosi		
a	di arachide	q.li 3.000	q.li 30.000
c	di colza e di ravizzone		
e	di lino		
h	di sesamo		
ex-i	di neuk		
139	Cera di api, altra, non lavorata	—	q.li 500
227	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana:		
b	altri	q.li 50	» 500

Numero e lettera della tariffa doganale	Denominazione delle merci	Quantitativo da ammettere al trattamento di favore	
		nell'anno 1921	nell'anno 1922
601	Legno:		
a	comune		
	2 squadrato o segato per lungo	q.li 300	q.li 1.000
b	fino		
	2 squadrato o segato per lungo		
808	Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate	q.li 30	» 100
809	Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, escluse le pergamenate	q.li 300	» 1.000
ex-897-j	Bottoni di palma dum, dischi sagomati per bottoni e fette di semi di palma dum	bottoni q.li 500	» 1.000
		dischi e fette q.li 2 000	» 4.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI — SOLERI — DE NAVA — BELOTTI — MAURI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1934 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto il Nostro decreto 28 ottobre 1921, n. 1471, che concede condono di punizioni ai militari del R. esercito e della R. marina;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471, si applica anche alla R. guardia di finanza.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 1 del precitato decreto 28 ottobre 1921 sarà nominata, pei militari della Regia guardia di finanza, dal ministro delle finanze.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dalla propria data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 21 novembre 1916, con cui il Consiglio provinciale di Cuneo stabiliva di inscrivere nell'elenco delle provinciali la strada compresa fra il capoluogo di Gorrino e la provinciale Alba-Savona, della lunghezza di m. 2,700;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione di detta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non vennero prodotti reclami;

Ritenuto che la strada di cui si tratta serve ad allacciare, per mezzo della provinciale Alba-Savona, il comune di Gorrino alla stazione viciniore ed ai vari Comuni della Provincia, ed ha quindi molta importanza per le relazioni commerciali ed agricole di questa;

Che la strada medesima riveste pertanto i caratteri richiesti dall'art. 13, lettera *d*) della legge vigente sulle opere pubbliche per essere dichiarata provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*);

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' inscritta nell'elenco delle provinciali di Cuneo la strada che, con un percorso di m. 2,700 allaccia il comune di Gorrino con la provinciale Alba-Savona.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 5 corrente in Civello, provincia di Como e in Frassinelle Polesine, provincia di Rovigo, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0 (1902)	193	Visca Francesco fu Enrico, dom. in Aquila . . . . L.	35 —
Mista	195	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
3,50 0[0 (1902)	29129	Intestata come la precedente . . . . »	1001 —
3,50 0[0	208141	Bixio Rosa fu Benedetto, nubile, dom. a Genova . . . . . . »	35 —
»	334003 Certificato di proprietà e d'usufrutto	Per la proprietà: Schiappacasse Maria Ines fu Adolfo, moglie di Pellerano Filippo, dom. in Genova . . . . » Per l'usufrutto: Pellerano Catterina Emilia fu Filippo, ved. di Adolfo Schiappacasse	105 —
Cons. 5 0[0	115452	Gatti Ippolito fu Pietro, dom. a Bergamo. Vincolata . . . . »	165 —
3,50 0[0	452197	Capurro Adelaide Caterina di Giuseppe, moglie di Massabò Agostino, dom. a Porto Maurizio. Vincolata . . . . »	210 —
»	101010 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Poli Adriana fu Francesco, minore, sotto la legittima amministrazione di sua madre Cappelletti Zelinda di Riccardo, ved. di Francesco Poli, dom. a Livorno » Per l'usufrutto: Cappelletti Zelinda di Riccardo, ved. di Francesco Poli.	630 —
»	101011 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: intestata come la proprietà precedente . » Per l'usufrutto: intestata come l'usufrutto precedente	157 50
Cons. 5 0[0	83772	Marchitto Antimo di Paolo, dom. a New York . . . . »	200 —
3,50 0[0	85179	Parroco arciprete pro-tempore della Cattedrale di Novara . »	52 50
»	141393	Prebenda parrocchiale della Cattedrale di Novara. Vincolata »	35 —
»	224290	Beneficio parrocchiale di Maria Vergine Assunta nella Cattegrale di di Novara. Vincolata . . . . »	77 —
»	225676	Chiesa Cattedrale di Maria Vergine Assunta in Novara. Vincolata . . . . »	10 50
»	773699	Beneficio Parrocchiale di Santa Maria e San Bernardo in Novara. Libera . . . . »	7 —
Cons. 5 0[0	189191	Beneficio Parrocchiale di San Mamante in Cavaglio d'Agogna (Novara) . . . . »	455 —
»	159011 Certificato di proprietà e d'usufrutto	Per la proprietà: Chiavelli Giuditta e Maria di Oreste, minori, sotto la patria potestà del padre, domic. a Carbonara Po (Mantova) . . . . » Per l'usufrutto: Chiavelli Oreste fu Pietro, domic. come la precedente	70 —
»	159012	Intestata come alla proprietà precedente . . . . »	225 —
»	31572 Polizza combattenti	Massetti Giovanni di Giuseppe, domic. a Brescia . . . . . . »	20 —
3,50 0[0	174733	Bacchi Luigi fu Pietro, domic. a Gazzuolo (Mantova). Vincolata . . . . »	7 —
Cons 5 0[0	77219	Tucci Francesco di Luigi Antonio, domic. a Montebello di Bertona (Teramo) . . . . »	100 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	635464	Giampetruzzi Amalia Valentina di Gioacchino, moglie di Rossano Giuseppe, dom. a Melfi (Potenza). Vincolata . . . . L.	21 —
4,50 0[0	24027	Pio Istituto di San Girolamo della carità in Roma pei carcerati delle Carceri Nuove in detta città . . . . »	171 —
»	37003	Eredità Pulignani amministrata dal Pio Istituto di San Girolamo della carità di Roma. Vincolata . . . . »	84 —
»	37004	Pio Istituto di San Girolamo della carità in Roma per il legato del fu D. Giovanni Arguedas . . . . »	33 —
»	37005	Eredità Fuccioli amministrata dal Pio Istituto di San Girolamo della carità in Roma . . . . »	15 —
»	37006	Pio Istituto di San Girolamo della carità in Roma. Vincolata. »	9 —
»	37007	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	9 —
»	37008	Intestata come la precedente. Avvertenza di provenienza . . »	1167 —
»	37009	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	15792 —
»	37717	Intestata come la precedente. Avvertenza di provenienza . . »	27 —
»	43774	Intestata come la precedente. Id. . . . . »	1011 —
»	48449	Intestata come la precedente. Libera . . . . »	813 —
»	49076	Intestata come la precedente. Avvertenza di provenienza . . »	261 —
»	53920	Intestata come la precedente. Id. . . . . »	429 —
»	55593	Intestata come la precedente. Id. . . . . »	1431 —
»	55594	Eredità di Benedetto Greco amministrata dalla Confraternita o pio Istituto di San Girolamo della carità in Roma. Libera . . . . »	9297 —
5 0[0	785438 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Comune di Caserta quale patrono dei benefici di Santa Rosalia e Purgatorio . . . . »	20 —
3,50 0[0	153704	Per l'usufrutto: Bologna sac. Donato fu Raimondo . . . . . »	14 —
»	146234	Grella Consalvo fu Francesco Antonio, dom. a Sturno (Avellino). Vincolata . . . . »	14 —
4,50 0[0	122	Congregazione di carità del comune di Faedis (Udine). Vincolata . . . . »	69 —
Cons. 5 0[0	119616	Cipriano Maria fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Palomba Rosa di Pasquale, ved. Cipriano, dom. a Torre del Greco (Napoli) . . . . »	280 —
»	119617	Cipriano Lucia fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Palomba Rosa di Pasquale, ved. Cipriano, dom. a Torre del Greco (Napoli) . . . . »	260 —
»	119618	Cipriano Carmine fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Palomba Rosa di Pasquale, ved. Cipriano, dom. a Torre del Greco (Napoli) . . . . »	250 —

Roma, 31 ottobre 1921.

Il direttore generale: GARBAZZI

Smarrimento di ricevuta (1ª *pubblicazione*). (El. n. 19).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 489 — Data della ricevuta 29 aprile 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Parisella Giuseppe fu Francesco Saverio — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita L. 200 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 gennaio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 21)

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
5 0|0	196373	160 —	Ricciardi Ferruccio fu *Matteo*, minore, sotto la patria potestà della madre Previti Teresa fu Ferruccio, ved. Ricciardi, dom. a Portici (Napoli)	Ricciardi Ferruccio fu *Ernesto*, minore, ecc., come contro.
3.50 0|0 » »	659410 664461 675418	14 — 28 — 59 50	Paolazzo *Celso*, Giuseppina, Maria e Beatrice fu Giacomo, minori, i primi tre sotto la tutela di Albarello Giovanni, e l'ultima sotto la patria potestà della madre Manera Lucia, ved. Paolazzo, domiciliati a Bossolasco (Cuneo)	Paolazzo *Carlo-Celso*, *maggiorenne*, Giuseppina, *Maggiorina-Maria* e Beatrice fu Giacomo, minori, ecc., come contro.
» » »	675286 678487 683648	70 — 17 50 3 50	Paolazzo *Celso*, maggiorenne, Paolazzo Giuseppina e *Maria*, minori, sotto la tutela di Albarello Giovanni fu Giuseppe; Paolazzo Beatrice, minore, sotto la patria potestà della madre Manera Lucia, ved. Paolazzo, tutti e quattro eredi indivisi del padre Giacomo	Paolazzo *Carlo-Celso*, maggiorenne, Giuseppina, *Maggiorina-Maria* e Beatrice, minori, ecc., come contro.
» »	773873 785878	35 — 70 —	Paolazzo *Celso*, Giuseppina, moglie di Adriano Giovanni, Maria, minore, ecc., come sopra; Beatrice, minore, ecc., come sopra	Paolazzo *Carlo-Celso*, Giuseppina, moglie di Adriano Giovanni, *Maggiorina-Maria*, minore, ecc., Beatrice, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 0|0	214299	1000 —	Apostolo *Maria* fu Carlo, moglie di Raspino Ottavio, dom. in Aosta (Torino)	Apostolo *Marta* fu Carlo, ecc., come contro.
3.50 0|0	204989	45 50	Pappani *Eleuterio* fu Antonio, dom. in Troia. Vincolata	Pappani *Luciano detto Eleuterio*, ecc.
»	350887	42 —	Locatelli *Emilio* fu Pietro, dom. a Milano: con usufrutto a *Carati* Virginia fu Giuseppe, ved. Locatelli, dom. a Milano	Locatelli *Matteo Emilio* fu Pietro, dom. a Milano: con usufrutto a *Caratti* Virginia fu Giuseppe, ecc., come contro.
»	103864	2240 —	*Defferari Luigia* fu Francesco, moglie di *Nicolò* Magioncalda, dom. a Genova. Vincolata	*De Ferrari Antonia-Angela-Luigia detta Luisa* fu Francesco, *ved.* di Magioncalda *Nicola*, dom. a Genova. Vincolata.
3.50 0|0 Mista	1651 1652	700 — 700 —	De Ferrari *Luisa* fu Francesco, ved. di Magioncalda Nicola, dom. a Genova	De Ferrari *Antonia-Angela-Luigia detta Luisa* fu Francesco, ved. di Magioncalda Nicola, dom. a Genova.
3 0|0	056083	102 —	Beneficio parrocchiale di *Casa Basciana*, frazione del comune di Bagni di Lucca	Beneficio parrocchiale di *Brandeglio*, frazione del comune di Bagni di Lucca (Lucca).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 dicembre 1921.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 7 gennaio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
	—		—
Parigi	185 83	Dinari	—
Londra	97 42	Corone jugoslave	—
Svizzera	448 —	Belgio	179 —
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	12 54	Pesos oro	—
Vienna	—	Pesos carta	—
Praga	—	New York	23 25

Oro 448 61

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	71 29	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 49	—

CONCORSI

MINISTERO della istruzione pubblica

Regi Educandati femminili di Napoli

Concorso a cattedre nel R. liceo-ginnasio femminile « Principessa Jolanda »

Art. 1.

È aperto un concorso alle seguenti cattedre:

a) quattro cattedre materie letterarie nel ginnasio inferiore;

b) due cattedre di materie letterarie nel ginnasio superiore;

c) una cattedra di matematiche nel ginnasio inferiore e superiore.

Art. 2.

Il concorso sarà fatto per titoli.

Tuttavia la Commissione esaminatrice potrà, ove lo ritenga opportuno, chiamare ad una prova d'esame l'uno o l'altra delle aspiranti.

Art. 3.

Il concorso è aperto soltanto ad insegnanti femminili.

Art. 4.

La nomina sarà fatta dal Ministero con decreto del Ministero della istruzione pubblica, in seguito a scelta, che il Consiglio direttivo dei Regi Educandati farà nella graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice, e propriamente fra le prime sei per le cattedre del ginnasio inferiore, per le prime quattro per quelle del ginnasio superiore e fra le prime tre per la cattedra di matematica.

A parità di ogni altra condizione avrà valore, come titolo di preferenza, l'insegnamento dato ed il servizio prestato nel Regio liceo-ginnasio « Principessa Jolanda ».

Art. 5.

La nomina avrà decorrenza dal 1° ottobre 1922.

Lo stipendio iniziale per le cattedre del ginnasio inferiore sarà di L. 4000 annue.

Per quelle del ginnasio superiore di L. 4500 e per quelle di matematiche di L. 4500 tutti aumentabili di 5 quinquenni di lire 500 ciascuno e senza diritto ad indennità di caro-viveri e soggetto alla ritenuta ricchezza mobile e Cassa pensione.

Art. 6.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno presentare, entro il termine di 30 giorni da quello della pubblicazione del presente bando nel Bollettino della istruzione pubblica, alla segreteria Largo Miracoli n. 37, una domanda al presidente scritta in carta da bollo da L. 2 e corredata dai seguenti documenti:

1° attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 40° anno di età, tranne che si tratti di persona che abbia già insegnato in altre scuole;

2° certificato del medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira, salvo all'Amministrazione la facoltà di sottoporre il candidato alla visita di un sanitario da essa delegato;

3° fede penale, di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso.

4° certificato di moralità rilasciato da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria, o diploma, che abiliti all'insegnamento di cui all'art. 2, comma 1° della legge 8 aprile 1906, n. 141;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti;

10° ritratto fotografico del concorrente, con la firma autografa di lui, vidimata dal sindaco.

Oltre al certificato di cui al n. 4, il concorrente che non abiti nel Comune da oltre un biennio deve presentare anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dai sindaci dei Comuni dove abitava precedentemente.

Ai documenti prodotti i concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozza di stampa.

I documenti debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Nella domanda il concorrente deve indicare con precisione il proprio indirizzo.

Il candidato che abbia un ufficio di ruolo nei RR. educandati è dispensato dal presentare l'attestato di nascita, il certificato medico, la fede penale, il certificato di moralità, il certificato di cittadinanza italiana.

Il presidente del Consiglio direttivo
prof. Roberto de Ruggiero.

Il segretario-capo
Michele rag. Carapelle.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*